



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
SETTORE 2 - AREA SETTENTRIONALE- CONTROLLI ARSAC, CONSORZIO CEDRO**

Assunto il 26/02/2025

Numero Registro Dipartimento 281

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2666 DEL 26/02/2025

Oggetto: Riconoscimento sotto - condizione della Qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) ai sensi del D. Lgs. n. 99 del 29/03/2004 s.m.i. e del D.Lgs. n. 101 del 27/05/2005 s.m.i. Società. “S.S. Società Semplice Agricola Eredi di Certomà Cosimo Lucrezio”.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

VISTA la L.R. n. 7 del 13/05/1996 recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”, ed in particolare gli artt. 28 e art. 30 che individuano rispettivamente i compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale e del dirigente con funzioni di Dirigente di Settore;

VISTI la Delibera di Giunta Regionale n. 159 del 10/04/2024 ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 18 del 12/04/2024, con i quali l’Ing. Giuseppe Iritano è stato individuato e nominato Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari – Forestazione”;

VISTA - la D.G.R. n.572 del 24/10/2024 recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione modifiche del regolamento regionale n.12/2022 e s.m.i.”;

VISTO il regolamento regionale n.11/2024 concernente “Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale n.12/2022 e s.m.i. “pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024 ed entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione”;

VISTO il D.D.G. 15768 del 11/11/2024 recante “Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale – adempimenti di cui alla D.G.R. 572 DEL 24.10.2024. Micro-organizzazione”;

VISTA la disposizione di servizio a firma del Dirigente Generale prot. n. 638397 del 11/10/2024, con la quale la Dott.ssa Simona Marano viene assegnata alle attività relative al D.Lgs. 99/2004 e s.m.i e alla D.G.R. n. 55 del 15/02/2019;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 24.10.2024 recante “DGR n. 29/2024 (Approvazione Piano Integrato di attività ed organizzazione 2024/2026)” e D.G.R. 444/2024 – Modifica ed integrazione;

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 Testo Unico delle Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTA la L.R.n. 19 del 04/09/2001 “Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso”;

VISTO il D.Lgs. n. 99 del 29/03/2004 recante “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura...” e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 101 del 27/05/2005 recante “Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell’agricoltura e delle foreste” e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 188 del 29/03/2007 con la quale è stato approvato il “Manuale delle procedure per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale”;

VISTA la D.G.R. n. 55 del 15/02/2019 recante “D.G.R. n. 188 del 29/03/2007 “Linee guida per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP). Modifica”;

VISTA la successiva D.G.R. n. 278 del 01/07/2019 recante “D.G.R. n. 55 del 15/02/2019 “Linee guida per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP). Precisazioni”;

CONSIDERATO che allo stato risulta vacante la dirigenza del settore n. 2 “Area Settentrionale – Controlli ARSAC, Consorzio Cedro” e che pertanto le relative funzioni vengono esercitate dal dirigente generale del Dipartimento nelle more dell’affidamento dell’incarico di dirigente di Settore;

PREMESSO CHE:

- che la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale può essere riconosciuta alla società richiedente, previa verifica del possesso del certificato I.A.P. in capo al soggetto qualificante;
- che in data 14/01/2025, con nota prot.n.23672, e successive integrazioni in atti presso il Dipartimento, la Sig.ra Anna Maria Certomà, in qualità di rappresentante legale della società

“S.S. Società Semplice Agricola Eredi di Certomà Cosimo Lucrezio” ha presentato la richiesta di riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale per la società succitata

- che in data 09/12/2024 con Decreto Dirigenziale n. 17727 stata riconosciuta la qualifica di imprenditore agricolo professionale sotto condizione alla Sig.ra Certomà Anna Maria;

RISCONTRATO CHE:

- ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. n. 99/2004, la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale può essere riconosciuta in capo al richiedente, previa verifica del possesso dei requisiti di capacità professionale, tempo lavoro dedicato e reddito ricavato;
- ai sensi dell'art.2 del D.Lgs.99/2004, la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale, alle Società di persone, può essere riconosciuta qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
- ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 1 del d.lgs. n. 99/2004 e s.m.i., entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle Regioni, il soggetto interessato dovrà risultare in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 1 del medesimo d.lgs., pena la decadenza dagli eventuali benefici conseguiti;
- con D.G.R. n. 55 del 15.02.2019 il termine di 24 mesi è stato elevato a 36 mesi;
- che, per il riconoscimento, in via definitiva, della qualifica occorre esibire la documentazione prevista dalla normativa entro il termine massimo di 36 mesi (giusta D.G.R. n. 55 del 15/02/2019), dalla data dell'istanza ovvero in data successiva ai 36 mesi, a condizione che fosse dimostrato il possesso dei requisiti previsti senza soluzione di continuità;

VISTO il verbale dell'istruttoria prot. n. 59911 del 29/01/2025 allegato al presente atto, firmato digitalmente e non soggetto a pubblicazione, che accerta che il qualificante non è in possesso dei requisiti di legge previsti dal D.lgs 99/2004 e ss.mm.ii., per come sopra riportato e che pertanto alla società può essere riconosciuta la qualifica di imprenditore agricolo professionale sotto condizione;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. n.159/2011 e s.m.i., per la ditta in oggetto è stata inoltrata comunicazione antimafia PR_CSUTG_Ingresso_0007731_20250120 e che decorso il termine di trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1, per la ditta in oggetto non è stata rilasciata comunicazione antimafia e che è stata acquisita l'autocertificazione dei soci di cui all' articolo 89 del D,Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii. in data 24/02/2025 prot. n. 116475 e, pertanto, nell'ambito di applicazione previsto dall'art. 83 del citato d.lgs, il riconoscimento della qualifica avviene sotto condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 88 comma 4 bis del medesimo Decreto Legislativo;

ATTESTATA l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto d'interessi per il funzionario ed il dirigente firmatari del presente decreto, ai sensi delle norme anticorruzione e trasparenza (L. n. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013), dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del personale della Regione Calabria, approvato con deliberazione di G.R. n. 25 del 31.01.2018;

PRESO ATTO che il presente Decreto non comporta impegni di spesa a carico del bilancio annuale o pluriennale della Regione Calabria;

Attestata, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

DI RICONOSCERE, ai sensi della normativa vigente, la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) sotto - condizione alla società “S.S. Società Semplice Agricola Eredi di

Certomà Cosimo Lucrezio” generalizzata nel verbale allegato al presente atto ma non soggetto a pubblicazione;

DI DARE ATTO che il riconoscimento sotto condizione della qualifica verrà annotato nell’apposito elenco regionale, nella sezione persone giuridica, con il numero del presente atto;

DI NOTIFICARE il presente decreto alla società “S.S. Società Semplice Agricola Eredi di Certomà Cosimo Lucrezio”;

DI NOTIFICARE il presente decreto al Settore n. 3 del Dipartimento n. 10 “Agricoltura e Sviluppo Rurale;

DI PROVVEDERE, alla pubblicazione del provvedimento sul Burc ai sensi della L. r. n. 11 del 06/04/2011 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

DI PROVVEDERE, alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.Lgs.n. 33 del 14/03/2013 e della L.R. n. 11 del 06/04/2011 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla notifica dell’atto, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza dello stesso.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Simona Marano
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Giuseppe Iritano
(con firma digitale)